

COMUNE DI GROSSETO

STATUTO

Approvato con deliberazione CC n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019.

SOMMARIO

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Obiettivi preminenti
- Art. 3 - Conseguimento degli obiettivi
- Art. 4 - Programmazione
- Art. 5 - Lo sviluppo sostenibile

Titolo II - PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Principio della partecipazione
- Art. 7 - Promozione del volontariato
- Art. 8 - Diritto di informazione
- Art. 9 - Organismi di partecipazione e consultazione
- Art. 10 - Pari Opportunità

Titolo III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 11 - Consiglio Comunale
- Art. 12 - Presidente del Consiglio
- Art. 13 – Attività di supporto al Consiglio Comunale
- Art. 14 - Pubblicità delle sedute
- Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 16 - Consigliere Comunale
- Art. 17 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 18 - Situazione patrimoniale dei consiglieri
- Art. 19 - Dimissioni e decadenza
- Art. 20 - Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Titolo IV – GIUNTA E SINDACO

- Art. 21 - La Giunta
- Art. 22 - Situazione patrimoniale degli assessori
- Art. 23 - Funzionamento della Giunta
- Art. 24 - Mozione di sfiducia
- Art. 25 - Il Sindaco
- Art. 26 - Vice Sindaco

Titolo V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

- Art. 27 - Il personale
- Art. 28 - Autonomia normativa ed organizzativa
- Art. 29 - Indirizzo e controllo
- Art. 30 - Controlli interni
- Art. 31 - Il Segretario Generale
- Art. 32 - Il Vice Segretario Generale
- Art. 33 - Dirigenti
- Art. 34 - Conferimento responsabilità dirigenziali
- Art. 35 - Collaborazioni esterne
- Art. 36 - Attività dei settori e dei servizi – Semplificazione
- Art. 37 - Il Corpo di Polizia Municipale

Titolo VI – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 38 - Principi generali

Art. 39 - Controllo enti partecipati

Titolo VII – FINANZE E CONTABILITA'

Art. 40 - Ordinamento contabile del Comune

Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 42 - Attività del collegio dei revisori

Titolo VIII – INIZIATIVA, CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Istanze e petizioni

Art. 45 - Proposte

Art. 46 - Referendum consultivo

Art. 47 – Limiti e materie

Titolo IX – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48 – Il Difensore Civico

Titolo X – NORME TRANSITORIE

Art. 49 - Norme in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica e comprende le frazioni di Alberese, Batignano, Braccagni, Istia d'Ombrone, Marina di Grosseto, Montepescali, Roselle e Santa Maria di Rispecta.
3. Il Comune ha sede in Grosseto. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località del territorio comunale diverse dalla sede municipale.
4. Lo stemma storico del Comune è il grifone d'argento su campo rosso impugnante con la branca destra anteriore una spada posta in palo.
5. Il gonfalone è un drappo rosso. Nel centro campeggia lo stemma del Comune.

Art. 2 - Obiettivi preminenti

1. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
3. Promuove la tutela delle persone e delle famiglie, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli e concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione dal concepimento alla morte naturale.
4. Riconosce e promuove la cultura della democrazia, della libertà, della pace, della giustizia, dell'uguaglianza, garantisce il rispetto dei diritti umani e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica.
5. Garantisce la libertà di religione.
6. Garantisce e tutela i diritti dell'infanzia.
7. Promuove e favorisce la formazione culturale, civica, sociale e professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.
8. Favorisce, promuove e tutela le politiche sociali atte a valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita della comunità.
9. Garantisce il rispetto dei diritti soggettivi e della dignità umana dei disabili e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
10. Concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro.
11. Riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; riconosce altresì che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica senza scopo di lucro

12. Promuove il progresso economico e sociale della comunità, favorisce l'imprenditorialità, la libertà di iniziativa ed il lavoro nella valorizzazione delle risorse locali e con l'obiettivo della piena occupazione, intravede nell'economia sociale di mercato l'elemento equilibratore, anche garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti.
13. Salvaguarda e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e il recupero delle tradizioni popolari della comunità locale.
14. Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale e la conservazione dell'ambiente.
15. Per meriti particolari, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere.

Art. 3 – Conseguimento degli obiettivi

1. Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il Comune:
 - a) garantisce un concreto sostegno alla famiglia ed opera per l'attuazione di efficienti e qualificati servizi sociali;
 - b) promuove lo sviluppo del volontariato, nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 7;
 - c) stimola la funzione sociale della cooperazione e degli enti senza fine di lucro;
 - d) promuove la partecipazione dell'associazionismo giovanile;
 - e) valorizza il patrimonio di esperienza dei pensionati e degli anziani;
 - f) favorisce la cultura in ogni sua libera forma;
 - g) promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente negli istituti statali e non statali e concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro;
 - h) favorisce la consultazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune, anche attraverso l'istituzione di organismi, al fine di garantire una loro adeguata rappresentanza ed integrazione nella vita della collettività locale;
 - i) incentiva lo sviluppo dell'università e ne promuove una piena ed armonica integrazione nel tessuto culturale, sociale e produttivo della città, assicurando, in particolare, sostegno alle attività di formazione e ricerca orientate alle esigenze della comunità locale; promuove attività di interventi formativi innovativi rivolti a disoccupati di lunga durata, alla popolazione attiva nell'apprendimento lungo l'arco della vita con particolare riferimento alle pari opportunità ed all'inclusione sociale;
 - l) favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap; potenzia e qualifica le strutture di base;
 - m) sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
 - n) disciplina un organico assetto del territorio anche promuovendo il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente;
 - o) garantisce ai cittadini l'informazione sulle proprie attività;
 - p) elabora programmi annuali e pluriennali, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, gestisce ed esercita attività formative corsuali o non e di qualificazione professionale sia con mezzi propri sia con finanziamenti pubblici statali, regionali e dell'Unione Europea.

Art. 4 - Programmazione

1. Nella propria azione il Comune:
 - a) assume la politica di programmazione, coordinata con quella dello stato, della regione, della provincia e degli altri enti territoriali, riconosce nell'economia sociale di mercato il metodo ordinatore e democratico della propria attività;
 - b) adotta ed attua programmi e piani nelle materie di sua competenza;
 - c) elabora e realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei lavoratori e dei consumatori;
 - d) instaura rapporti con comunità locali anche di altre nazioni al fine di realizzare forme di cooperazione, di favorire la conoscenza delle rispettive culture e di rafforzare l'amicizia, la solidarietà e la pace tra i popoli.

Art. 5 – Lo sviluppo sostenibile

1. Il Comune si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio nel quale lo sfruttamento delle risorse, l'andamento degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali siano in reciproca armonia e diretti ad incrementare il potenziale attuale e futuro dei bisogni primari e delle aspirazioni umane. Uno sviluppo, quindi, in grado di soddisfare i bisogni primari di tutti e capace di dare realtà alle aspirazioni di ogni cittadino per una vita migliore.
2. Riconosce all'uomo il ruolo di guida dello sviluppo sostenibile e di gestore delle risorse ambientali e naturali, affinché si diffonda nel territorio un armonico ed equilibrato rapporto con l'ambiente rivolto alla tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle risorse naturali e culturali.
3. Si impegna, altresì, a tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità favorendo le iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l'affermazione dei prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 6 - Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, portatori di interessi diffusi come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
2. Assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo statuto.
3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali anche in forza di quanto previsto al successivo art. 38.

Art. 7 - Promozione del volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi.

2. Favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente attraverso la predisposizione di apposito regolamento, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione.

Art. 8 – Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività e servizi, come premessa per una effettiva partecipazione popolare.
2. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, adottando tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti, dei procedimenti amministrativi, dei regolamenti comunali e dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizzi pubblicazioni periodiche, mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio .
3. Le modalità di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dal regolamento inerente l'attività amministrativa e l'accesso agli atti.

Art. 9 – Organismi di partecipazione e consultazioni

1. In attuazione del principio e dei diritti alla partecipazione stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto ed al fine di promuovere la partecipazione politica e l'autonoma aggregazione dei cittadini e delle cittadine, il Comune potrà regolamentare la costituzione di forme di organizzazione e rappresentanza del territorio e dei cittadini, volontarie e gratuite, tali da garantire una democrazia partecipativa, anche tramite l'adozione di forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 10 - Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.
2. Istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento.
3. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni.
4. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, attraverso il libero confronto delle posizioni ed il corretto rapporto tra la maggioranza e la minoranza, rappresenta tutta la comunità esprimendone la pluralità e la ricchezza delle opinioni insieme alla varietà degli interessi diffusi, ad esso spetta di determinare l'indirizzo politico amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio emana gli atti fondamentali previsti dalla legge e ne controlla l'attuazione, esercita l'attività di indirizzo anche mediante risoluzioni, a seguito della presentazione di

mozioni ed ordini del giorno. Come per l'esercizio del potere di iniziativa, per l'attività di controllo si avvale di interrogazioni, indagini conoscitive e di ogni altro strumento previsto dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale nella sua funzione di programmazione adotta un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
4. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ed in sua assenza il vice Presidente, assicura il buon andamento delle sedute nel rispetto dello statuto e del regolamento consiliare. Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, verifica la completezza della documentazione a disposizione dei consiglieri ed il rispetto dei termini previsti per il suo esame, cura la programmazione dei lavori ed il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta. Coordina l'attività delle commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi presidenti.
2. Presiede la Conferenza dei Capigruppo e assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio e sulle modalità della loro escussione.
3. Garantisce una corretta comunicazione quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.
4. Nella prima seduta il Consiglio comunale elegge fra i propri componenti, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio. Qualora tale quorum non venga raggiunto si procede, nella stessa seduta, a ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge il vice Presidente con le modalità stabilite dal comma precedente.
6. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal vice Presidente.
7. Il Presidente dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto, e può essere revocato a seguito di una proposta adeguatamente motivata presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati
8. Quanto previsto dal comma precedente, si applica anche al vice Presidente.

Art. 13 – Attività di supporto al Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Le funzioni di supporto all'attività del Consiglio Comunale sono svolte da un servizio previsto nell'organigramma organizzativo del Comune di Grosseto.
3. All'attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Gli atti di organizzazione del servizio di cui al comma 2 sono assunti dal Dirigente della Segreteria, nominato dal Sindaco, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto per le questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali; le adunanze del Consiglio, salvo quelle segrete, sono trasmesse sul sito Internet del Comune
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

Art. 15 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Durante lo svolgimento delle interrogazioni, la seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

art. 16 - Consigliere comunale

1. Il consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con deliberazione di surroga.
2. Il consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune, nonché mozioni ed ordini del giorno su questioni di rilevante interesse generale, e presentare proposte di deliberazione per materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione.
4. I consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società cui comunque partecipa il Comune e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. L'Ufficio di consigliere comunale è compatibile con l'attribuzione di incarichi e funzioni di rappresentanza, per conto del Comune, presso enti, istituti o aziende soggette a vigilanza, nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/2000;
6. Nell'esercizio delle funzioni il consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
7. Il Consigliere Comunale ha diritto a percepire gli emolumenti previsti dalla normativa per la partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

8. I consiglieri comunali si organizzano in gruppi consiliari, ai quali sono assicurate idonee strutture per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 17 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai precedenti commi sono resi pubblici tramite pubblicazione all'albo on line del Comune.

Art. 18 - Situazione patrimoniale dei consiglieri

1. I consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a depositare i seguenti documenti presso il servizio che svolge attività di supporto al Consiglio Comunale:
 - a) la propria situazione reddituale e patrimoniale;
 - b) la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
2. Le modalità di pubblicizzazione della situazione patrimoniale sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri comunali e degli altri soggetti obbligati.

Art. 19 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
2. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.
3. Dopo quattro assenze consecutive senza giustificato motivo, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere a presentare le cause giustificative e se quest'ultimo non provvede, e l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Art. 20 - Commissioni consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti, di cui una di controllo e garanzia, ed entro trenta giorni dal proprio insediamento determina, per ciascuna commissione, la partecipazione numerica dei gruppi consiliari, garantendo comunque la presenza di ogni gruppo in tutte le commissioni. La nomina dei componenti è successivamente disposta dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, sulla base delle designazioni effettuate dai singoli capigruppo.
2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina per settori organici di materie la costituzione e la composizione delle commissioni permanenti con funzioni preparatorie, propositive e referenti nel rispetto del criterio proporzionale; le commissioni sono composte da soli consiglieri, con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. Disciplina altresì il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni consiliari, nonché della Conferenza dei Capigruppo.
3. La Commissione di Controllo e di Garanzia svolge le seguenti funzioni: analisi dell'efficienza, della programmazione, del controllo e dell'organizzazione comunale e della

rispondenza qualitativa dei servizi e delle attività svolte, rispetto ed attuazione dello Statuto, dichiarazione di decadenza dei Consiglieri, istituti di partecipazione e di accesso agli atti, garanzia del concreto esercizio da parte dei consiglieri di competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in ordine ad attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa a qualsiasi titolo il Comune stesso..

4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni speciali allo scopo di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
5. Su istanza motivata di uno o più consiglieri, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli assegnati, il Consiglio comunale istituisce commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, definendone contestualmente l'ambito del mandato e la durata.

TITOLO IV - GIUNTA E SINDACO

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 9 (nove), nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Possono essere nominati assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
3. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. Della revoca e della sostituzione degli assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
5. La Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale, nonché di funzioni di propria competenza mediante provvedimenti generali di indirizzo cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive a questi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione del regolamento di organizzazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
 - d) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, convenzioni quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
 - e) promuove le azioni legali a tutela dell'amministrazione, quando quest'ultima è parte attrice.

Art. 22 – Situazione patrimoniale degli assessori

1. Gli assessori, al momento della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a depositare i seguenti documenti presso il servizio che svolge attività di supporto al Consiglio Comunale:
 - a) la propria situazione reddituale e patrimoniale;

- b) la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
2. Le modalità di pubblicizzazione della situazione patrimoniale sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri comunali e degli altri soggetti obbligati.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione del Sindaco, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
4. Gli assessori partecipano stabilmente alle riunioni del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

Art. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario del Comune. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento della struttura amministrativa e all'esecuzione degli atti del Comune;
 - b) entro 45 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - c) nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico-amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal Consiglio comunale;
 - d) in relazione agli obiettivi di cui sopra può conferire deleghe di programma e/o di progetto nonché attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori. Le deleghe, oltre che riguardare singoli settori organici, possono richiedere il coordinamento di differenti settori operativi al fine di rafforzare l'integrazione tra i settori ed accrescere il livello di chiarezza e trasparenza nel rapporto con il cittadino;
 - e) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - f) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario Generale ed il vice Segretario Generale;
 - g) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle dei settori cui sono

preposti ed in particolare delegare ad essi il compimento delle attività relative alla stipulazione di convenzioni tra Comuni e altri enti, per lo svolgimento di funzioni o servizi in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;

h) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;

i) può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti nonché, con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a sé l'adozione dei medesimi;

j) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;

k) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia;

l) concede il patrocinio del Comune, quando questo non comporti oneri per lo stesso;

m) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

n) sulla base degli specifici indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, entro i termini di legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, rispettando il principio della competenza professionale.

o) autorizza la resistenza in giudizio, previa proposta del Servizio Affari Legali.

2. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. L'Ufficio del Sindaco è compatibile con l'attribuzione di incarichi e funzioni di rappresentanza, per conto del Comune, presso enti, istituti o aziende soggette a vigilanza, nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/2000;

Art. 26 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, questo è sostituito dall'assessore indicato dal Sindaco o, in mancanza, dal più anziano di età.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

Art. 27 - Il personale

1. Il Comune riconosce nel proprio personale dipendente la risorsa primaria per lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità amministrata, stabilisce rapporti con le organizzazioni sindacali al fine di produrre scelte efficaci e condivise nell'organizzazione del lavoro.
2. Il Comune promuove la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità dei dipendenti. Realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento del personale.
3. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta interventi e programmi a ciò finalizzati.

Art. 28 - Autonomia normativa ed organizzativa

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento di organizzazione e, ove necessario, adeguandolo periodicamente.
2. Il regolamento di organizzazione definisce l'organizzazione comunale sulla base dei principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto.
3. L'organizzazione comunale risponde al criterio della flessibilità delle strutture e delle relative dotazioni organiche ed al principio della piena mobilità dei dipendenti in ordine a progetti che debbono essere realizzati, ad obiettivi che debbono essere conseguiti ed alle necessità dei servizi.

Art. 29 - Indirizzo e controllo

1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.

Art. 30 - Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per il raggiungimento di un modello organizzativo e amministrativo più funzionale per l'attuazione dei programmi dell'ente:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire, da parte degli organi appositamente previsti dalla legge, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipicizzate dalla legge, è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
 - c) la valutazione ed il controllo strategico sono volti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi;
 - d) la valutazione della dirigenza è volta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
2. Per l'attuazione dei controlli di cui alle lettere b), c) e d) il regolamento di organizzazione disciplina modalità e funzionamento, anche a campione, prevedendo la costituzione di appositi organismi che riferiscano periodicamente sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai fini di ottimizzazione della funzione amministrativa.

Art. 31 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

Art. 32 - Il Vice Segretario Generale

1. Il vice Segretario Generale, scelto fra i dirigenti dell'ente in possesso di adeguata esperienza professionale, coadiuva e sostituisce, in caso di vacanza, assenza o impedimento,

il Segretario Generale.

2. Le funzioni e le modalità di nomina sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 33 - Dirigenti

1. I dirigenti assumono la direzione dei settori e adottano i provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili della correttezza della azione amministrativa, della efficienza della gestione, dei risultati della stessa e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. L'esercizio delle funzioni dirigenziali è delegabile con le modalità ed i limiti del regolamento di organizzazione.
2. Sono ricomprese tra le funzioni dirigenziali gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni di urgenza, gli espropri ed analoghi.

Art. 34 - Conferimento responsabilità dirigenziali.

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di conferimento e revoca della direzione dei singoli settori secondo criteri che garantiscano l'autonomia e la professionalità dei dirigenti, la funzionalità dei Settori e dei Servizi e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Per la copertura di posti di responsabili dei Settori di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, il Sindaco può procedere, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, all'affidamento degli incarichi mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico e eccezionalmente di diritto privato.
4. Quando risulti opportuno per la realizzazione del programma ovvero per il conseguimento di obiettivi determinati, il Sindaco può procedere, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, all'affidamento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica mediante contratti a tempo determinato.

Art. 35 - Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione può prevedere, ove non esistano analoghe competenze tra il personale dipendente, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 36 - Attività dei settori e dei servizi - Semplificazione

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge, in materia di procedimento amministrativo, effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.

2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle imprese, dell'ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione delle opere d'interesse pubblico generale.

Art. 37 - Il Corpo di Polizia Municipale

1. Il Comune può istituire il Corpo di Polizia Municipale, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della Legge Regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale".
2. L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale sono definiti con apposito Regolamento.
3. Il responsabile del Corpo di Polizia Municipale assume, ad ogni effetto di legge, la denominazione di Comandante.

TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 38 – Principi generali

1. I servizi pubblici hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma o consorzi.
4. Alla modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Lo statuto e gli atti fondamentali degli enti per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio comunale.
6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori degli enti per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal Consiglio comunale, nell'ambito degli indirizzi che devono essere stabiliti ai sensi dell'art. 24, lett. n) del presente statuto; in tale sede verrà disciplinato anche il rapporto tra il Consiglio comunale ed i nominati.
7. Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
8. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
9. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge e nelle forme dalla stessa consentite, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previsti dalla normativa.

Art. 39 - Controllo enti partecipati

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere di cui all'art. 42, comma 2, lett. g) del D. Lgs.267/2000, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, prende atto con formale deliberazione del rendiconto degli enti di qualunque natura giuridica di cui è socio o comunque partecipa a qualsiasi titolo.

TITOLO VII - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 40 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tale fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
5. Tale procedura è osservata in tutti gli altri casi di intervento sostitutivo previsto dalla legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 42- Attività del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. I revisori dei conti collaborano con le commissioni consiliari e presenziano alle sedute del Consiglio comunale che esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Possono altresì partecipare alle altre sedute del Consiglio comunale.
3. Per quanto non previsto, si rinvia al regolamento di contabilità.

TITOLO VIII - INIZIATIVA, CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Art. 43 - Consultazioni

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere anche in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizio. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o a particolari fasce della popolazione.
3. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio comunale rende immediatamente pubblici i risultati della consultazione, promuove la discussione in Consiglio sui risultati della stessa o sui dati acquisiti entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

Art. 44 - Istanze e petizioni

1. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni con le quali chiedere ragione di determinati comportamenti, attivi od omissivi, della amministrazione, sulle quali deve essere fornita motivata risposta nei termini previsti dal regolamento.

Art. 45 - Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi può essere esercitata da parte della popolazione con la presentazione di una proposta sottoscritta, con firme autenticate nei modi previsti dal regolamento. E' data la possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre la proposta all'organo competente ad adottare l'atto.
2. Ai soggetti di cui al primo comma il Comune garantisce tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di deliberazione.
3. Entro sessanta giorni, e comunque in tempo utile al perseguimento delle relative finalità, gli organi comunali competenti debbono prendere in considerazione la proposta.
4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 46 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è proposto da almeno quattromila (4.000) soggetti residenti.
2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo.
3. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di cinque esperti nominati dal Consiglio comunale.
4. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
5. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro 30 giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
6. Le modalità ed il procedimento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 47 - Limiti e materie

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni;
 - f) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

TITOLO IX – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 48 - Il Difensore Civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE

Art. 49 - Norme in vigore

1. I regolamenti richiamati dal presente statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.